POSEIDON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATTO COSTITUTIVO

In data 09 febbraio 2024, in Isola di Capo Rizzuto, Via Cafaldo 16, si sono riuniti i signori:

- Francesco Crupi nato a Messina il 16 luglio 1980, residente in Isola di Capo Rizzuto (KR) in Viale Antonio Gramsci 33, C.F. CRPFNC80L16F158Q;
- Michele Crupi nato a Messina il 03 agosto 1985, residente a Viterbo (VT) alla Via San Biele 11, C.F. CRPMHL85M03F158N;
- Danila Biondi nata a Crotone (KR), il 29 settembre 1998, residente in Isola di Capo Rizzuto (KR) in Viale Antonio Gramsci 33, C.F. BNDDNL88P69D122R;
- Andrea Vincenzo Scimone nato a Locri (RC), residente in Isola di Capo Rizzuto in via Capo Colonna 1, C.F. SCMNRV74M27D976W.
- Alessio Pascuzzi nato a Crotone (KR) il 17 gennaio 1977, residente in Isola di Capo Rizzuto alla via Capo Colonna 22, C.F. PSCLSS77A17D122Q.
- Daniele Pascuzzi nato a Crotone (KR), il 10 luglio 1980, residente in Isola di Capo Rizzuto in Via Capo Bianco C.Da Capo Rizzuto 64, C.F. PSCDNL80L10D122R.
- Fabio Demeco nato a Crotone (KR), il 14 maggio 1977, residente in Isola di Capo Rizzuto in Via Pagliani Luigi 19, C.F. DMCFBA77E14D122E.

per costituire un'associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Francesco Crupi

Che a sua volta propone il Segretario\Tesoriere la Sig.ra. Danila Biondi

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione sportiva, ne legge lo statuto che dopo ampia discussione, viene posto a votazione e approvato all'unanimità.

Lo statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione all'Associazione Sportiva è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il presidente prosegue con la lettura dello statuto del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, illustrazione finalità e organizzazione e chiarendone la natura di Ente di promozione dello sport di base, nonché di associazione le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni e di associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale di cui alla legge 383/2000.

Propone quindi, l'associane dell'Associazione Sportiva al C.S.I.

La proposta viene approvata all'unanimità.

I presenti inoltre decidono che l'Associazione Sportiva venga denominata:

POSEIDON

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Con sede in Isola di Capo Rizzuto (KR), in via Cafaldo 16

E provvedono alla nomina degli organi Dell'Associazione Sportiva nelle persone di:

Francesco Crupi	Presidente
Michele Crupi	Vicepresidente
Danila Biondi	Segretario\tesoriere

Null'altro essendo su cui deliberare, alle ore 17.00 il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

Registrato a Crotone il 01 MAR. 2024

al N. 158 Serie 3

Esatto Euro 200,00 (duecento/00)

Il Segretario

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Crotone - Ufficio Territoriale di Crotone

IL FUNZIONARIO
Vincenzo Cangemi

Firme dei soci Promotori

STATUTO SOCIALE ADEGUATO alle NORMATIVE obbligatoriamente PREVISTE dal D.LGS n. 36/2021

COSI' COME MODIFICATO dal D.LGS N. 163/2022 e dal D.LGS N. 120/2023

STATUTO SOCIALE

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e di PROMOZIONE SOCIALE POSEIDON

Articolo 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERE: E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico e di Promozione Sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, del D.L.vo 36/2021 e successive modificazione ed integrazioni, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "CTS" ovvero Codice del Terzo settore) e dell'art. 148 comma 8 del TUIR, denominata: **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e Associazione di PROMOZIONE SOCIALE POSEIDON; in Sigla " A.S.D. e A.P.S. POSEIDON"** sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale in Isola di Capo Rizzuto (KR) in via Cafaldo n. 16. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'associazione, in qualità di Associazione di Promozione Sociale decide di affiliarsi al CSEN quale Rete Associativa Nazionale del terzo settore al fine di perfezionare, attraverso la stessa Rete, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed al fine di usufruire dei servizi offerti dalla stessa rete secondo quanto disposto dal D.Lgs 117/2017 c.d. Codice del terzo Settore. L'Associazione, in qualità di ASD, ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, decide di affiliarsi al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI), accettandone e impegnandosi a conformarsi allo Statuto ed ai Regolamenti interni dell'Ente stesso, ma potrà altresì affiliarsi ad altri organismi affilianti - Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Associate (FSN/DSA/EPS riconosciuti dal CONI) e di fatto si affilia alla FIPSAS (Federazione Italina Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato)accettandone i relativi Statuti e Regolamenti interni ed accettando altresì incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si affilia inoltre all'ASI quale associazioni sportive sociali

Italiane. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN/DSA/EPS, cui la stessa aderisce, dovessero adottare a suo carico, in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale. Può istituire sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 2 – OGGETTO – L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e di PROMOZIONE SOCIALE POSEIDON, **in qualità di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**, ha lo scopo di rispondere alle istanze democratiche provenienti da tutto il territorio Comunale, nonché dei Comuni limitrofi; è centro permanente di vita associativa e svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. In particolare l'Associazione, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto **l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica,** la promozione e la preparazione alle buone prassi sportive dilettantistiche, attività sportive con finalità sociali ambientali ed umanitarie nonché la formazione dei quadri tecnici delle varie discipline con particolare riguardo alle discipline previste nell'atto costitutivo e nello statuto, in ogni forma e manifestazione (sia a livello amatoriale, promozionale che agonistico) ovvero, la promozione e la pratica di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (**d'ora innanzi RASD**), istituito presso il Dipartimento per lo Sport, Riconosciute e Organizzate dal CONI e dai cosiddetti Organismi Affilianti (FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (FSN), ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS) e DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA)) dallo stesso riconosciuti, COMPRESE LE MODALITA' ALLENANTI o SPECIALITA' CONNESSE ALLE STESSE DISCIPLINE SPORTIVE, tra le quali in special modo ma non esaustivamente e CON METODOLOGIE DIVERSIFICATE:

Pesca sportiva di superficie in mare, fiumi e laghi, pesca in apnea in mare fiumi e laghi, apnea in mare fiumi laghi e bacini delimitati, nuoto, nuoto pinnato apnea e nuoto per diversamente abili, acquagym,

acquafitness, corsi di apnea, nuoto pinnato, pesca in apnea, corsi per diversamente abili, corsi ara/aro, corsi di salvamento didattico BLS – BLSD – e PBLSD – Oxigen Provider- First Aid – Neurological e tutte le attività didattiche e ludico sportive siano esse federali che promozionali atte a trasmettere la tutela e conservazione ambientale ed il rispetto per la natura e soprattutto per il mare – Motonautica – runnig e cross runnig, tennis, padel – triatlon e kitesurf, vela sci nautico, snorkeling, spartan race, giochi acquatici – corsi didattici nelle scuole di ogni ordine e grado con istruttori federali, Charter ricreativo turistico, Charter di pesca . Nell'ambito delle attività principali, l'Associazione potrà, ai fini del mantenimento dell'iscrizione Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Società Sport e Salute SPA nonché ad eventuali ulteriori Registri che fossero previsti dalle Leggi Nazionali o Regionali, dai regolamenti comunali ovvero dalle normative vigenti in materia di sport Dilettantistico:

- **Partecipare e/o Organizzare Attività Sportiva** ovvero competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo affiliante (FSN/DSA/EPS) che l'ha riconosciuto ai fini sportivi, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
- **Organizzare Attività sportiva amatoriale e promozionale** ovvero meeting, saggi, stage, escursioni sia in mare che in terra convegni nonché centri estivi e invernali con finalità sportive, in impianti sia all'aperto che al coperto, anche in collaborazione con FSN/DSA/EPS a cui sia affiliata;
- **Partecipare e/o Organizzare a Attività Formativa** ovvero a iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo affiliante (FSN/DSA/EPS) che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'Associazione, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento

sportivo. Le attività formative (corsi, convegni, congressi, stage) possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo affiliante o dall'Associazione e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

- **Partecipare e/o Organizzare Attività Didattica** ovvero corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dall'Associazione stessa, per attività riconosciute Organismo affiliante;
- **Operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto della propria attività;**
- **Far crescere i propri soci con l'innata coscienza del rispetto verso le persone, gli animali, il mare, gli oggetti animati o inanimati e l'ambiente;**
- **Diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico raggiunto con lealtà.**
- **Scegliere con la massima cura le persone con responsabilità verso i partecipanti ai corsi, in particolare ai bambini nelle diverse fasce di età, e di provvedere alla loro formazione;**
- **Porre come fattore prioritario la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani.**
- **Promuovere, organizzare e disciplinare lo sport motonautico in tutte le sue forme e specialità;**
- **Sviluppare fe attività e iniziative a carattere dilettantistico, turistico e di studio, secondo le facoltà derivanti dalle leggi dello Stato, in particolare sviluppare tutte le attività afferenti la sicurezza e il salvamento nautico;**
- **Promuovere l'attività didattico -sportiva giovanile in tutte le sue forme;**
- **Promuovere e attuare la formazione di Atleti e Tecnici federali;**

- **Promuovere e organizzare, in tutte le forme autorizzate dalla Legge, le attività finalizzate al conseguimento di abilitazioni alla guida di mezzi acquatici da competizione e da diporto.**
- **La A.S.D. e A.P.S. POSEIDON, nell'ambito di quanto previsto nelle Norme sportive antidoping del CONI alle quali essa aderisce incondizionatamente, attua la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e reprime l'uso di sostanze e metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività agonistiche e sportive.**
- **Non persegue fini di lucro ed è disciplinata dal D.lgs 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, dai Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e dai principi fondamentali contenutl nello Statuto e nelle altre fonti normative emanate dal CONI**

L' Associazione potrà altresì esercitare **attività diverse da quelle principali di cui all'articolo precedente, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere SECONDARIO e STRUMENTALE rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al periodo precedente.** L'associazione potrà organizzare ed esercitare a tal proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati e piscine;
- L'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali bar interno, spaccio, punti di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande preconfezionati, precotti e similari (tra cui eventuali integratori alimentari), intrattenimento musicale;
- La manutenzione dell'attrezzatura sportiva indispensabile allo svolgimento delle discipline

sportive organizzate dall'ASD, oggetto dello statuto e delle quali si è ottenuto il riconoscimento attraverso l'iscrizione al registro CONI, ad uso esclusivo dei soli soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza;

- Organizzare progetti tesi alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport;
- Organizzazione, a favore dei propri soci e/o tesserati dell'ente nazionale di appartenenza viaggi e turismo sociale di tipo e finalità sportive.
- L'editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale e lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
- L'esercizio, ai fini meramente di autofinanziamento, di attività di natura commerciale, connesse alle attività istituzionali, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sponsorizzazioni, vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva relativi alle discipline sportive praticate, gestione di punto ristoro), osservando le normative amministrative fiscali vigenti; Ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del D.L.vo 36/2021, per come modificato dall'art. 4, del D. L.vo 05.10.2022, n. 163, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto (sopra menzionato) del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il MISE, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale, il sodalizio all'oggetto *non ha scopo di lucro* e **persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*,** mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* **di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, previste dall'articolo 5 del CTS,** avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*, quali a livello meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DI PROMOZIONE ALLO SPORT

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

F) Promozione di attività sportive intese come strumento sociale e di cooperazione presso terzi (associazioni, cooperative, enti no profit, enti pubblici, ospedali);

G) favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;

H) favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;

I) progettare, organizzare e partecipare a ricerche scientifiche legate alla promozione del benessere sportivo.

e) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (legge 14 agosto 1991, n.281).

f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI.

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

y) PROTEZIONE CIVILE (legge 24 febbraio 1992, n. 225).

z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

- L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.** Il Decreto all'oggetto, in attuazione dell'articolo 6 del D.L.vo n. 117/2017, individua e definisce le caratteristiche delle attività diverse ovvero i concetti di strumentalità e la secondarietà stabilendo che le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.L.vo 117/2017 si considerano STRUMENTALI rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo ovvero quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ETS. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto, viene stabilito che le stesse attività diverse (di cui all'articolo 6 del CTS) si considerano SECONDARIE rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- I RICAVI da attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ETS.
- I RICAVI da attività diverse non devono superare 66% dei costi complessivi dell'ETS. A tal fine, occorre tenere conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse

generale. L'ASSOCIAZIONE potrà quindi scegliere alternativamente uno dei due criteri, che dovrà poi essere indicato (art. 3 comma 2) nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ETS anche:

a. I costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del D.L.vo 117/2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81;

b. Le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c. La differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui sopra, l'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di effettuare, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del RUNTS territorialmente competente ai sensi dell'art. 93, comma 3, del CTS, nonchè, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nel caso appena menzionato l'ASSOCIAZIONE sarà tenuta, nell'esercizio successivo, a mantenere un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3 comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato rispetto di quest'ultimo obbligo o nel caso di omessa segnalazione del rispetto dei limiti, l'ufficio del RUNTS territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ETS dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del D.L.vo 117/2017.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* (anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di

modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (**co. 2, art. 7 Cts**) attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – DURATA: L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto.

Articolo 4 – SOCI: Possono essere ammessi a divenire Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi, interessate all'attività svolta dalla stessa. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente sempre dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili (né inter vivos né mortis causa) e non sono rivalutabili. I Soci si distinguono in:

- **Soci FONDATORI;** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **Soci ORDINARI**; sono coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contempiata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà parentale. Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari maggiori di età hanno diritto di voto in Assemblea, anche in caso di delibere relative a modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. **E' esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

In qualità di APS, Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (Il *numero* non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (**co. 1, art. 35 Cts**). Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Articolo 4.1 - AMMISSIONE E DI RINNOVO: Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione nonché di quelli delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato e, nel caso di ammissione, dovrà essere annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, il soggetto che l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli aspiranti associati mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione accettano le forme assicurative adottate dall'Associazione (attraverso le Istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività sportive alle quali i soci aderiscono spontaneamente. All'atto della presentazione della domanda di adesione, l'aspirante socio

dovrà compilare apposita domanda di tesseramento all'ente di promozione sportiva E/O alla federazione sportiva nazionale cui l'associazione è affiliata. Da tale momento e con la consegna della tessera all'E.P.S. o alla F.S.N., l'aspirante associato, fino alla data del primo consiglio direttivo utile nel corso del quale verrà deliberata l'accettazione o il diniego della su domanda d'iscrizione, potrà usufruire delle strutture sportive dell'associazione e praticare le attività sportive dilettantistiche organizzate dal sodalizio stesso anche dietro pagamento di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'art. 148 c3 del TUIR.

Articolo 4.2 – GLI OBBLIGHI DEI SOCI: I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, del CSEN e ASI, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali (FIPSAS), degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate cui il sodalizio decida di affiliarsi, nonché dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione. Essi hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; Ai sensi dell'art. 148 comma 3 e comma 5 del TUIR essi potranno versare CORRISPETTIVI SPECIFICI per la partecipazione ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Articolo 4.3 – DIRITTI DEI SOCI: Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima. **Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di Voto (secondo il principio del voto singolo) ed il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. In rappresentanza del minorenne vota l'esercente la potestà genitoriale.** Al socio nessuna remunerazione è dovuta, per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione, eccetto Rimborsi Spesa (a piè di lista) per spese documentate affrontate in occasione di trasferte effettuate in rappresentanza dell'Associazione stessa.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Articolo 4.4 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO: La qualifica di Socio si perde per: - **DECESSO** del socio stesso; - **RECESSO** per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o via email e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell'istanza di recesso dev'essere conservata agli atti dell'associazione il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci; - **MOROSITA' relativa alla quota associativa annuale:** il socio che nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del rinnovo della quota associativa annuale non provvede al versamento della quota stessa perde automaticamente la qualifica di socio ed è escluso dall'associazione previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale Email; - **MOROSITA' PER MANCATO PAGAMENTO dei CORRISPETTIVI SPECIFICI** (de-commercializzati ai sensi dell'ART. 148 comma 3 TUIR, per servizi erogati dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali): Entro 60 gg dal mancato versamento di corrispettivi specifici la perdita della qualità di socio per MOROSITA' viene dichiarata, previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale Email; - **ESCLUSIONE** L'esclusione si configura altresì nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere e, in ogni caso, quando il Socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione. L'esclusione viene dichiarata previa delibera del Consiglio direttivo, trascritta nel libro dei soci e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale Email.

Articolo 5 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO: l'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di VOLONTARI che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive dei volontari, di cui al periodo precedente, **non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario**. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto **le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del Volontario. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.**

Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma e al comma 2 non concorrono a formare il reddito del percipiente.

In qualità di ASD del sodalizio, non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione assicurerà i volontari per la responsabilità civile verso i terzi, eventualmente avvalendosi delle apposite polizze numeriche stipulate dall'Organismo Affiliante CSEN.

In ambito di attività di promozione sociale del terzo settore, i VOLONTARI **dell'associazione** sono

persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (**co. 4, art. 17 Cts**). La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. (Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**) - Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6 – TESSERAMENTO AGLI ORGANISMI AFFILIANTI RICONOSCIUTI DAL CONI:

In qualità di ASD del sodalizio, ai sensi dell'art. 15 del D.L.gs n. 36/2021,

- ***Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una ASD/SSD e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA, EPS anche paralimpici.***
- ***Il tesseramento non determina la nascita di alcun rapporto associativo.***
- ***Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.***

Per essere tesserato con FSN/DSA/EPS con i quali l'Associazione intenderà affiliarsi, l'aspirante tesserato dovrà compilare apposita domanda di tesseramento alla/e FSN/DSA/EPS a cui l'associazione stessa è affiliata. Dall'atto di tesseramento alla/e FSN/DSA/EPS, il tesserato stesso è autorizzato a svolgere attività sportiva con l'ASSOCIAZIONE e, nei casi ammessi, con la FSN o DSA o EPS a cui l'associazione stessa è affiliata e a cui il soggetto stesso è tesserato, anche dietro pagamento di corrispettivi specifici de-commercializzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 148 comma 3 del TUIR (di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Articolo 7 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA: I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Discipline Associate e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato nel presente statuto all'articolo 12.

Articolo 8 – ORGANI ASSOCIATIVI: Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea; l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo); Il Presidente; l'Organo di controllo (se nominato poiché obbligatorio come da art. 6 atto costitutivo); Il Revisore Legale dei Conti (se nominato poiché obbligatorio secondo quanto previsto dal presente statuto)

Articolo 8.1 – L' ASSEMBLEA DEI SOCI: L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, essa è

indetta in via ordinaria in 1° e in 2° convocazione mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno quindici giorni prima della riunione stessa, nonché invio all'indirizzo email di ciascun socio avente diritto di voto. L'assemblea dei soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno venti giorni prima della riunione stessa. L'avviso di convocazione deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Quella straordinaria può essere richiesta da un quarto degli associati, dal consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dai componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto e, se sussistono i presupposti a termini statutari, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro i 30 giorni successivi.

Possono partecipare all'Assemblea con *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione in regola con i pagamenti delle quote associative. Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 2532 C.C. In rappresentanza del minorenne vota l'esercente la potestà genitoriale. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorchè l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati > 500 (**co. 3, art. 24 Cts**).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del *rendiconto finanziario per cassa* che verrà adottato dall'associazione se, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, verranno realizzati nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro". L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati (In questo ultimo

caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale* (**co. 2, art. 20 Codice civile**). L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio;*
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari;*
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approvare eventuali altri regolamenti interni;

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Nelle assemblee straordinarie (modifica statuto, scioglimento associazione, devoluzione patrimonio ecc.) occorre la presenza, in prima convocazione dei tre quarti dei soci ed in seconda convocazione di almeno i due terzi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare: - sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione; - sul Rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente ed eventualmente su

quello preventivo dell'anno successivo. **L'Assemblea straordinaria** si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

Articolo 8.1.1 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI: L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Articolo 8.1.2 – SEGRETARIO ASSEMBLEA dei SOCI: Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Articolo 8.2 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO:

L'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto nonché ove previsto il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nonché il Bilancio Preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare su Recesso ed Espulsione dei Soci per le cause previste dallo statuto;
- delibera re l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera re le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

quello preventivo dell'anno successivo. **L'Assemblea straordinaria** si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

Articolo 8.1.1 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI: L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Articolo 8.1.2 – SEGRETARIO ASSEMBLEA dei SOCI: Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Articolo 8.2 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO:

L'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto nonché ove previsto il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nonché il Bilancio Preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare su Recesso ed Espulsione dei Soci per le cause previste dallo statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;

- redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;

- approva il programma tecnico sportivo per la preparazione agonistica e promozionale degli atleti;

- nomina i direttori sportivi nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In quest'ultima circostanza essi potranno partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo;

- determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;

- stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali (corrispettivi specifici ex art. 148 comma 3 e 5 del TUIR;

- provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita; - costituisce eventuali Commissioni tecniche;

- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci stessi;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili* per un numero 3 di mandati consecutivi. Nel caso di ulteriori mandati oltre i primi tre occorrerà che il componente che ha già espletato 3 mandati consecutivi riceva il voto da parte di una maggioranza qualificata pari ad almeno il 50% dei soci aventi diritto a voto nell'associazione.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei

componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di Federazioni Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva o di Discipline Associate a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. **Ai sensi dell'articolo 11 del D. L.vo 36/2021 recante le Incompatibilità: É fatto divieto agli amministratori dell'Associazione (in qualità di Associazione Sportiva Dilettantistica di ricoprire qualsiasi carica in altre Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.** La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro discrezione, potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere

tempestivamente a nuove elezioni

Articolo 8.2.1 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza od anche senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività sportiva, nonché con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci della questione sportiva dell'Associazione.

Articolo 8.3 – IL PRESIDENTE: *rappresenta legalmente* l'associazione (e ne ha il potere di firma) - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente è titolare di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva

gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Articolo 8.4 – IL VICE-PRESIDENTE: E' l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Articolo 8.5 – IL SEGRETARIO: ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.

Articolo 8.6 – L'Organo di controllo: L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (vedi atto costitutivo art. 6). I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 8.7 – Il Revisione legale dei conti: Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei*

seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**)), l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 9 – IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE: Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali (di adesione, periodiche, per servizi direttamente attinenti l'attività statutaria);
- dai contributi volontari di soci oppure di terzi;
- dai contributi ottenuti da enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie o per specifici progetti nell'ambito delle stesse finalità;
- dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;
- dagli eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
- dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- da disponibilità liquide.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote versate dai Soci dai contributi degli Enti pubblici e privati, da eventuali proventi di gestione, da eventuali donazioni di terzi. La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. **E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'associazione, tra i soci, UTILI o AVANZI di GESTIONE né in modo diretto né indiretto: si applica, a tal proposito, l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 112. Inoltre, ai** sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del

quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (L'associazione, se si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" **(art. 10 Cts)**).

Articolo 10 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio,

il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale; **Ai sensi del CTS,** L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale (Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività diverse*, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (**co. 6, art. 13 Cts**).

Articolo 11 – (Bilancio sociale e informativa sociale) Ai sensi del CTS:

a) **Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel

sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce **(co. 2, art. 14 Cts)** gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

b) **Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui** L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale.*

Articolo 12 – CONTROVERSIE COLLEGIO ARBITRALE: Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo dal primi due, ed avente quest'ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c..

Articolo 13 - LIBRI SOCIALI: L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, (qualora

nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Pres visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di richiedere copia dei singoli verbali, dietr richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 15 gg dalla richiest scritta.

Articolo 14 - Lavoratori: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni d lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

Articolo 15 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE: Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento può essere deliberato anche dal consiglio direttivo nel caso di rinnovo delle cariche sociali. In questi casi se dopo aver esposto all'albo dell'Associazione l'avviso di elezioni del nuovo consiglio direttivo e nessun socio manifesta la volontà di candidarsi, il Consiglio Direttivo uscente, che non intende candidarsi, è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Ai sensi del CTS: In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale), o a fini di utilità sociale, nelle more

della piena operatività del suddetto Ufficio. (Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" **(co. 1, art. 9 Cts)**). L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 16 – Rinvio: Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva e/o Sociale, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate cui aderisca l'Associazione, oltre che comunque dal Codice Civile nonché alle normative vigenti (Regionali e Nazionali) in materia di sport Dilettantistico. **AI SENSI DEL CTS:** Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Si rammenta la possibilità di esenzione imposta di bollo e imposta di registro ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 5, del D.L.vo n. 117 del 2017 (stabilisce, a partire dal 1 gennaio 2018, esenzione bollo per le APS per tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS) e dell'art. 82, comma 3, dello stesso D.L.vo n. 117/2017 (prevede, sempre a partire dal 1 gennaio 2018, l'esenzione dall'imposta di registro per gli ETS (comprese quindi le APS) per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti costitutivi/statuti a "modifiche o integrazioni normative").

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) 09/02/2024 LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO**